



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Seconda Sezione nel processo rubricato con il nr.,

4/2014 R.G.

Il Presidente della seconda sezione

sciogliendo la precedente riserva;

esaminati gli atti e quindi anche le memorie autorizzate depositate dalle parti nei termini concessi;

rilevato che la lettera stessa dell'art. 696 bis c.p.c. permette di affermare che l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini di conciliazione possa applicarsi nei casi in cui si debba procedere all'accertamento e alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;

ritenuto che le cennate espressioni vanno intese in senso ampio e quindi senz'altro idonee a ricomprendere anche i diritti di credito posti a fondamento dell'azione di rettifica delle somme incassate dalla banca e quindi dell'azione di risarcimento dei danni relativi;

osservato, pertanto, che l'azione della ricorrente é preordinata a verificare l'illegittimità di addebiti negli estratti conto e pertanto il dedotto diritto di credito può annoverarsi nella categoria dei "crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito" ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.;

osservato che la funzione deflattiva-conciliativa dell'istituto non permette interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito (anche Trib. Busto Arsizio 25/5/2010) proprio perché la finalità essenziale di tale procedimento è senz'altro di istruzione preventiva ma anche di definizione bonaria della controversia;

rilevato che anche la giurisprudenza di altri Tribunali milita a favore del convincimento dell'ammissibilità del ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. anche nell'ambito dei rapporti bancari (cfr. da ultimo Tribunale di Como 10/2/2015);







ritenuto, comunque, dirimente il rilievo che proprio il Tribunale adito ha già ritenuto ammissibile ricorso analogo come documentato dalla parte ricorrente (cfr. Tribunale Monza - Pres. Di Oreste 21/1/2015);

rilevato che appare infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso sul aperto alla luce presupposto che il rapporto di conto corrente sia ancora dell'autorevole indirizzo giurisprudenziale (di legittimità e di merito) che si ritiene si condividere posto che "sul piano dell'interesse ad agire, quando il c/c é aperto, l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli": di qui l'affermazione che "la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto" (cfr. Cass. 2010 n.24418 e in giurisprudenza di merito Trib. Torino 13/11/2014 e Trib. Palermo 26/6/2014);

P.Q.M.

Presidente) per la comparizione delle parti e del con studio in Monza, Via per gli incombenti dell'accettazione dell'incarico,	e indirizzo mail
del quesito.	
Si comunichi anche al C.T.U.	
Monza, 13/3/2015.	Il Presidente della I sezione

Il Presidente della n sezione (dr. Vito Feboraro)

